

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., (ud. 11-01-2018) 14-02-2018, n. 3512

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - rel. Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29183-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENSERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

MOBILI AMORE SRL IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4672/12/2015 della CONMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON. Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Svolgimento del processo

che:

Con sentenza in data 14 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla Mobili Amore srl in liquidazione avverso la sentenza n. 119/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che ne aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CTR osservava in particolare che data la carenza documentale di supporto dell'atto impositivo impugnato, le pretese fiscali portate dallo stesso potevano essere convalidate nella minor misura del 50%.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

L'intimata società contribuente non si è difesa.

Motivi della decisione

che:

Con il secondo motivo - ex **art. 360 c.p.c.**, comma 1, n. 3, l'agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, art. 39, comma 1, lett. d), **art. 2697 c.c.**, poichè, trattandosi di accertamento fondato su indagini bancarie ai sensi della prima disposizione legislativa evocata e quindi su di una presunzione legale, ancorchè relativa, la C1R ha erroneamente applicato il principio generale sull'onere probatorio di cui alla disposizione codicistica pure evocata.

La censura è fondata.

Va ribadito che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il **D.P.R. n. 600 del 1973**, art. **32**, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative" (Sez. 6 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017, Rv. 643970 - 01).

La sentenza impugnata è palesemente contrastante con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo posto l'onere di prova a carico dell'Ente impositore, che invece l'aveva assolto appunto con le indagini bancarie espletate e non avendo di contro adeguatamente valutato l'allegazione di contro prove inficanti da parte della società contribuente.

Così statuendo il giudice tributario di appello ha quindi violato la presunzione legale relativa di cui al **D.P.R. n. 600 del 1973**, art. **32**, e la regola generale sull'onere della prova di cui **all'art. 2697 c.c.**, come denunciato dalla ricorrente.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018